



“Consiglio regionale della Campania”

XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 28 del 20/05/2026

Istituzione dell'Osservatorio Campano sull'Autismo e altri Disordini del Neurosviluppo

Proponenti: Gennaro Saiello, Luca Fella Trapanese, Elena Vignati, Salvatore Flocco, Raffaele Aveta



Consiglio Regionale della Campania

PROPOSTA DI LEGGE

“Istituzione dell'Osservatorio Campano sull'Autismo e altri Disordini del Neurosviluppo”

A iniziativa dei Consiglieri

Gennaro Saiello

Raffaele Aveta

Luca Fella Trapanese

Elena Vignati

Salvatore Flocco



Consiglio Regionale della Campania

La presente proposta di legge si inserisce nel quadro delle politiche nazionali e regionali volte al rafforzamento dei modelli di presa in carico integrata delle persone con disturbi dello spettro autistico e con altri disordini del neurosviluppo, in coerenza con i principi costituzionali di tutela della salute, inclusione sociale, uguaglianza sostanziale e protezione delle persone con disabilità. Negli ultimi anni, il tema dell'autismo e dei disturbi del neurosviluppo ha assunto una rilevanza crescente nell'ambito delle politiche sanitarie, sociosanitarie e sociali, determinando la progressiva affermazione di modelli organizzativi fondati sull'integrazione multidisciplinare, sulla continuità assistenziale e sulla centralità della persona e della famiglia nei percorsi di cura e inclusione.

A livello nazionale, la legge 18 agosto 2015, n. 134, ha introdotto una disciplina organica in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico, nonché di sostegno alle famiglie. Successivamente, il DPCM 12 gennaio 2017 ha incluso tali prestazioni nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza (LEA), prevedendo interventi di diagnosi precoce, trattamento individualizzato e presa in carico globale fondati sulle migliori evidenze scientifiche disponibili.

Ulteriori sviluppi normativi e programmatori hanno rafforzato l'esigenza di garantire una governance sempre più integrata e coordinata dei servizi rivolti alle persone con autismo e disturbi del neurosviluppo. In tale prospettiva si collocano l'aggiornamento delle Linee di indirizzo nazionali del 2018, l'Intesa Stato-Regioni del 25 luglio 2019 sui disturbi neuropsichiatrici dell'infanzia e dell'adolescenza e il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, che ha valorizzato il ruolo della valutazione multidimensionale e del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato.

Nel contesto regionale campano, caratterizzato da una crescente domanda di servizi specialistici, da significative differenze territoriali nell'accesso alle prestazioni e dalla necessità di rafforzare il raccordo tra sanità, servizi sociali, scuola, formazione e inclusione lavorativa, emergono con particolare evidenza criticità legate alla frammentazione dei percorsi assistenziali, ai tempi di accesso ai servizi, alla transizione verso l'età adulta e al supporto alle famiglie e ai caregiver.

La Regione Campania ha già avviato negli ultimi anni importanti iniziative in materia, tra cui il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per la presa in carico globale e integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva, la programmazione regionale destinata alle persone adulte o in età di transizione, la Carta dei servizi regionale sull'autismo e il finanziamento di numerosi progetti territoriali dedicati. Tuttavia, l'evoluzione dei bisogni assistenziali e sociali rende oggi necessario un ulteriore rafforzamento degli strumenti di coordinamento, monitoraggio e partecipazione, finalizzato a garantire una maggiore integrazione tra i diversi livelli istituzionali e organizzativi coinvolti nella presa in carico.

La presente proposta di legge intende pertanto istituire l'"Osservatorio Campano sull'Autismo e altri Disordini del Neurosviluppo", quale organismo permanente di consultazione, proposta, monitoraggio e raccordo tecnico-istituzionale. L'Osservatorio è concepito come sede stabile di



Consiglio Regionale della Campania

confronto tra istituzioni, professionisti, strutture sanitarie, mondo scolastico, terzo settore, famiglie e persone direttamente interessate, con l'obiettivo di promuovere modelli di presa in carico sempre più appropriati, integrati e omogenei sul territorio regionale. Particolare rilievo assume la funzione di monitoraggio e analisi attribuita all'Osservatorio. Attraverso la raccolta di dati, l'elaborazione di indicatori regionali e il confronto costante con i territori, l'organismo potrà contribuire all'individuazione delle criticità presenti nei percorsi assistenziali e alla formulazione di proposte operative rivolte alla Regione e ai soggetti competenti.

La proposta si pone inoltre in linea con i principi di inclusione sociale e partecipazione attiva delle persone con disabilità, valorizzando il ruolo delle famiglie, dei caregiver, delle associazioni e delle persone con autismo nei processi di consultazione e valutazione delle politiche regionali. Dal punto di vista organizzativo, la scelta di configurare l'Osservatorio come organismo tecnico-consultivo, privo di poteri amministrativi diretti, consente di garantire il pieno rispetto delle competenze statali, regionali e delle aziende del servizio sanitario regionale, in conformità ai principi affermati dalla Corte costituzionale.



Consiglio Regionale della Campania

La proposta di legge si compone di 14 articoli:

L'articolo 1 definisce oggetto, finalità e ambito di intervento della legge.

L'articolo 2 istituisce l'Osservatorio Campano sull'Autismo e altri Disordini del Neurosviluppo presso la Giunta regionale.

L'articolo 3 disciplina la natura, i principi di azione e i limiti funzionali dell'Osservatorio.

L'articolo 4 individua le principali funzioni attribuite all'Osservatorio.

L'articolo 5 disciplina la composizione dell'organismo.

L'articolo 6 reca disposizioni in materia di nomina, durata, decadenza e gratuità della partecipazione.

L'articolo 7 disciplina le funzioni del Presidente, del Vicepresidente e della Segreteria tecnica.

L'articolo 8 prevede l'istituzione del Comitato tecnico-scientifico e dei gruppi di lavoro.

L'articolo 9 disciplina il programma annuale delle attività, le sedute e la relazione annuale al Consiglio regionale.

L'articolo 10 reca disposizioni in materia di trattamento dei dati, monitoraggio, trasparenza, riservatezza e conflitti di interesse.

L'articolo 11 demanda alla Giunta regionale la disciplina organizzativa e di funzionamento dell'Osservatorio.

L'articolo 12 contiene la clausola di neutralità finanziaria.

L'articolo 13 introduce la clausola di salvaguardia delle competenze statali e degli atti di programmazione vigenti.

L'articolo 14 disciplina l'entrata in vigore della legge.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione Campania, in attuazione dei principi costituzionali di tutela della salute, uguaglianza sostanziale, inclusione sociale, diritto all'istruzione, sostegno alla famiglia e protezione delle persone con disabilità, istituisce l'Osservatorio Campano sull'Autismo e altri Disordini del Neurosviluppo, quale organismo permanente di consultazione, proposta, monitoraggio e raccordo tecnico-istituzionale.
2. La presente legge è finalizzata a concorrere al miglioramento della qualità, appropriatezza, continuità, equità territoriale e integrazione dei percorsi di prevenzione, individuazione precoce, diagnosi, cura, abilitazione, riabilitazione, assistenza e inclusione delle persone con disturbi dello spettro autistico e con altri disordini del neurosviluppo.
3. L'Osservatorio opera con riferimento all'intero arco di vita della persona, con particolare riguardo:
 - a) all'età evolutiva;
 - b) alla transizione verso l'età adulta;
 - c) all'età adulta;
 - d) alle condizioni di complessità clinica, assistenziale o sociale;
 - e) al sostegno delle famiglie e dei caregiver.
4. Ai fini della presente legge, per "altri disordini del neurosviluppo" si intendono i disturbi del neurosviluppo che, per intensità, comorbidità o ricadute funzionali, richiedono percorsi integrati di presa in carico sanitaria, sociosanitaria, sociale, educativa, formativa o lavorativa.

Art. 2

(Istituzione e sede)

1. È istituito presso la Giunta regionale della Campania, nell'ambito della struttura competente in materia di tutela della salute, l'Osservatorio Campano sull'Autismo e altri Disordini del Neurosviluppo, di seguito denominato "Osservatorio".
2. L'Osservatorio opera in raccordo con le strutture regionali competenti in materia di politiche sociali, istruzione, formazione professionale, lavoro, politiche per la disabilità e con gli altri organismi regionali eventualmente operanti su materie connesse.
3. L'Osservatorio ha natura di organismo tecnico-consultivo permanente e svolge la propria attività presso la sede regionale individuata dalla deliberazione di cui all'articolo 11, anche mediante modalità telematiche o miste.

Art. 3

(Natura, principi di azione e limiti funzionali)

1. L'Osservatorio svolge funzioni di studio, analisi, proposta, raccordo, consultazione, valutazione e monitoraggio.



Consiglio Regionale della Campania

2. L'Osservatorio non esercita funzioni gestionali, autorizzative, accreditative, sostitutive, ispettive o sanzionatorie e non adotta atti aventi efficacia vincolante nei confronti delle aziende sanitarie, degli enti locali o di altri soggetti pubblici o privati.
3. Gli atti dell'Osservatorio hanno natura di pareri non vincolanti, raccomandazioni, documenti tecnici, relazioni, proposte operative e contributi istruttori.
4. L'attività dell'Osservatorio si ispira ai seguenti principi:
 - a) centralità della persona e rispetto della sua dignità;
 - b) autodeterminazione, ascolto e partecipazione;
 - c) approccio multidisciplinare e multiprofessionale;
 - d) continuità della presa in carico lungo tutto l'arco di vita;
 - e) integrazione tra servizi sanitari, sociosanitari, sociali, educativi, formativi e per il lavoro;
 - f) appropriatezza clinica e organizzativa;
 - g) utilizzo di metodi e strumenti fondati sulle migliori evidenze scientifiche disponibili;
 - h) equità territoriale nell'accesso ai servizi;
 - i) accessibilità dei percorsi e accomodamento ragionevole;
 - l) valorizzazione della valutazione multidimensionale, del progetto individuale e del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato.

Art. 4

(Funzioni dell'Osservatorio)

1. L'Osservatorio esercita, in particolare, le seguenti funzioni:
 - a) formula proposte alla Giunta regionale e alle strutture competenti in ordine agli indirizzi di programmazione regionale concernenti l'autismo e gli altri disordini del neurosviluppo;
 - b) esprime pareri non vincolanti sugli atti regionali che incidono sui percorsi di presa in carico delle persone interessate;
 - c) monitora l'attuazione dei percorsi diagnostici, terapeutici, abilitativi, riabilitativi, assistenziali e di transizione all'età adulta;
 - d) rileva criticità relative ai tempi di attesa, all'accesso ai servizi, alla continuità dei trattamenti, alla gestione delle acuzie e delle emergenze comportamentali, alla dimissione protetta e al raccordo tra i diversi setting assistenziali;
 - e) promuove l'elaborazione di indicatori regionali di processo, esito, qualità, appropriatezza, qualità percepita ed equità territoriale;
 - f) sostiene modelli di presa in carico integrata coerenti con la valutazione multidimensionale, il progetto individuale e il progetto di vita;
 - g) favorisce il raccordo stabile con il sistema scolastico, universitario, formativo, lavorativo, abitativo e con gli interventi di inclusione sociale;
 - h) promuove la partecipazione delle persone con autismo e degli altri soggetti direttamente interessati, delle famiglie, dei caregiver, delle associazioni e del terzo settore ai processi di programmazione e valutazione;



Consiglio Regionale della Campania

- i) raccoglie ed elabora, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, dati e informazioni provenienti da flussi informativi esistenti, rilevazioni dedicate, audit, attività di ascolto territoriale e contributi dei soggetti istituzionali coinvolti;
 - l) promuove attività di informazione istituzionale, sensibilizzazione, formazione interprofessionale e diffusione di buone pratiche;
 - m) redige la relazione annuale di cui all'articolo 9.
2. L'Osservatorio può promuovere audizioni, consultazioni, tavoli tecnici, gruppi di lavoro, conferenze regionali e momenti di confronto pubblico con i territori.

Art. 5

(Composizione)

1. L'Osservatorio è composto da membri di diritto e membri designati, in modo da assicurare rappresentatività istituzionale, pluralità di competenze, adeguata presenza delle professionalità coinvolte nei percorsi di cura e presa in carico, nonché partecipazione delle persone direttamente interessate e delle famiglie.
2. Sono membri di diritto dell'Osservatorio:
 - a) l'Assessore regionale competente in materia di tutela della salute, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
 - b) un rappresentante della struttura regionale competente in materia di tutela della salute;
 - c) un rappresentante della struttura regionale competente in materia di politiche sociali;
 - d) un rappresentante della struttura regionale competente in materia di istruzione, formazione professionale e lavoro.
3. Sono membri designati dell'Osservatorio:
 - a) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale;
 - b) un rappresentante dell'ANCI Campania o di altro organismo rappresentativo dei Comuni;
 - c) un rappresentante per ciascuna azienda sanitaria locale della Campania, designato dal rispettivo Direttore generale tra dirigenti o professionisti con comprovata esperienza nel settore;
 - d) un numero non superiore a tre rappresentanti delle aziende ospedaliere universitarie, degli IRCCS e dei centri di alta specializzazione operanti sul territorio regionale;
 - e) un rappresentante della pediatria di libera scelta e uno della medicina generale;
 - f) un rappresentante dei servizi di neuropsichiatria infantile, uno dei servizi per l'età adulta e uno dei servizi di riabilitazione con specifica competenza nel settore;
 - g) un numero non superiore a tre esperti o docenti universitari di comprovata qualificazione scientifica;
 - h) un numero non superiore a cinque rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con autismo e delle famiglie;
 - i) almeno due rappresentanti delle persone con autismo o con altri disordini del neurosviluppo;
 - l) un numero non superiore a due rappresentanti del terzo settore con documentata esperienza negli ambiti dell'inclusione sociale, abitativa o lavorativa.



Consiglio Regionale della Campania

4. La deliberazione di cui all'articolo 11 definisce il numero complessivo dei componenti, i criteri di designazione, le modalità di selezione dei componenti di cui al comma 3, lettere g), h), i) e l), nonché le misure necessarie a garantire equilibrio di genere, pluralismo, trasparenza, rappresentanza territoriale e accessibilità.

Art. 6

(Nomina, durata, decadenza e gratuità della partecipazione)

1. I componenti dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. Per i membri di diritto di cui all'articolo 5, comma 2, la nomina consegue alla titolarità dell'ufficio o all'individuazione del rappresentante da parte della struttura competente; per i membri designati la nomina è effettuata sulla base delle designazioni pervenute dai soggetti competenti.
2. L'Osservatorio dura in carica tre anni dalla data del suo insediamento. I componenti designati possono essere confermati una sola volta consecutiva. I membri di diritto partecipano all'Osservatorio finché permangono nella titolarità dell'ufficio o nell'incarico conferito dalla struttura di appartenenza.
3. Decade il componente che:
 - a) perda il titolo in base al quale è stato nominato;
 - b) non partecipi, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive;
 - c) versi in una situazione di incompatibilità o conflitto di interessi non rimossa entro il termine assegnato;
 - d) rassegni le dimissioni.
4. In caso di cessazione anticipata di un componente designato, il soggetto designante provvede alla sostituzione entro trenta giorni dalla richiesta della struttura regionale competente; per i membri di diritto la sostituzione è assicurata dalla struttura competente o consegue alla titolarità del relativo ufficio.
5. La partecipazione all'Osservatorio, al Comitato tecnico-scientifico e ai gruppi di lavoro è a titolo gratuito e non comporta la corresponsione di compensi, gettoni, indennità, emolumenti o rimborsi spese comunque denominati.

Art. 7

(Presidente, Vicepresidente e Segreteria tecnica)

1. Il Presidente:
 - a) rappresenta l'Osservatorio;
 - b) convoca e presiede le sedute;
 - c) definisce l'ordine del giorno;
 - d) promuove il raccordo con la Giunta regionale, con le strutture amministrative competenti e con i soggetti istituzionali interessati;
 - e) sottoscrive gli atti approvati.



Consiglio Regionale della Campania

2. Nella seduta di insediamento l'Osservatorio elegge, tra i propri componenti, un Vicepresidente, scelto tra i membri non appartenenti all'amministrazione regionale.
3. Le funzioni di segreteria tecnica sono svolte dalla struttura regionale competente in materia di tutela della salute, che assicura supporto amministrativo, istruttorio e organizzativo, cura la raccolta della documentazione, la redazione dei verbali, la conservazione degli atti, la pubblicazione dei documenti soggetti a trasparenza e il necessario raccordo con le ulteriori strutture regionali competenti.
4. La segreteria tecnica garantisce, nei limiti delle risorse disponibili, strumenti di partecipazione accessibile, anche mediante modalità telematiche, supporti alla comunicazione e accomodamenti ragionevoli.

Art. 8

(Comitato tecnico-scientifico e gruppi di lavoro)

1. Presso l'Osservatorio opera un Comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive specialistiche, a supporto della predisposizione di pareri, raccomandazioni, documenti tecnici, criteri di monitoraggio e indicatori.
2. Il Comitato tecnico-scientifico è composto da esperti individuati dall'Osservatorio tra professionisti, ricercatori e docenti universitari di comprovata esperienza, in numero non superiore a dodici.
3. L'Osservatorio può costituire gruppi di lavoro permanenti o temporanei su specifiche aree tematiche, tra cui:
 - a) diagnosi precoce;
 - b) presa in carico in età evolutiva;
 - c) transizione all'età adulta;
 - d) percorsi per adulti;
 - e) emergenze comportamentali;
 - f) inclusione scolastica;
 - g) inclusione lavorativa;
 - h) progetto di vita e vita indipendente;
 - i) sostegno alle famiglie e ai caregiver;
 - l) flussi informativi, qualità dei servizi ed esiti.
4. Le modalità di funzionamento del Comitato tecnico-scientifico e dei gruppi di lavoro sono disciplinate dalla deliberazione di cui all'articolo 11.

Art. 9

(Programma annuale, sedute, partecipazione e relazione annuale)

1. L'Osservatorio si riunisce in seduta ordinaria almeno quattro volte l'anno e, in via straordinaria, quando il Presidente lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.



Consiglio Regionale della Campania

2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'Osservatorio approva il programma annuale delle attività, nel quale sono individuati gli obiettivi prioritari, gli indicatori da monitorare, i gruppi di lavoro da attivare o confermare, le consultazioni da svolgere e i documenti da predisporre.
3. L'Osservatorio promuove forme strutturate di partecipazione e ascolto delle persone con autismo e altri disordini del neurosviluppo, delle famiglie, dei caregiver, delle associazioni, dei professionisti, del terzo settore e dei soggetti istituzionali interessati, anche mediante audizioni, consultazioni pubbliche, incontri territoriali e conferenze regionali.
4. Entro il 30 giugno di ciascun anno l'Osservatorio approva e trasmette alla Giunta regionale e al Consiglio regionale, per il tramite della commissione consiliare sanità, una relazione annuale sullo stato dei servizi, sulle criticità rilevate, sugli indicatori monitorati, sulle buone pratiche osservate e sulle priorità di intervento.
5. La relazione annuale è pubblicata sul sito istituzionale della Regione in formato accessibile, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 10

(Dati, monitoraggio, trasparenza, riservatezza e conflitti di interesse)

1. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Osservatorio utilizza prioritariamente i flussi informativi esistenti e le ulteriori fonti disponibili presso le amministrazioni competenti, secondo modalità idonee a garantire affidabilità, omogeneità e comparabilità dei dati.
2. Il trattamento dei dati è effettuato nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo ai dati relativi alla salute, mediante utilizzo di dati aggregati o comunque trattati secondo modalità conformi ai principi di pertinenza, minimizzazione e sicurezza.
3. I componenti dell'Osservatorio, del Comitato tecnico-scientifico e dei gruppi di lavoro sono tenuti alla riservatezza sulle informazioni non destinate alla diffusione pubblica.
4. All'atto dell'insediamento e con cadenza annuale i componenti rendono dichiarazione in ordine a interessi professionali, economici, scientifici o associativi potenzialmente rilevanti ai fini dell'attività svolta. La deliberazione di cui all'articolo 11 disciplina i casi di incompatibilità, conflitto di interessi e obbligo di astensione.
5. Sono pubblicati sul sito istituzionale regionale, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, il programma annuale, la relazione annuale, i documenti di indirizzo, i pareri, le raccomandazioni e i verbali in forma sintetica.

Art. 11

(Disposizioni di organizzazione e funzionamento)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, approva con propria deliberazione le disposizioni di organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio.



Consiglio Regionale della Campania

2. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere della commissione consiliare competente, la Giunta regionale provvede comunque.
3. La deliberazione di cui al comma 1 disciplina, in particolare:
 - a) le modalità di individuazione, designazione, nomina e sostituzione dei componenti;
 - b) il numero complessivo dei componenti e l'assetto organizzativo interno;
 - c) le modalità di convocazione e svolgimento delle sedute, anche telematiche;
 - d) la validità delle sedute e le modalità di approvazione degli atti;
 - e) il funzionamento della segreteria tecnica;
 - f) la costituzione e il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico e dei gruppi di lavoro;
 - g) le procedure di consultazione pubblica e di ascolto degli stakeholder;
 - h) le misure per garantire accessibilità, accomodamenti ragionevoli e partecipazione effettiva;
 - i) la disciplina dei conflitti di interesse e delle incompatibilità;
 - l) ogni altro profilo organizzativo necessario all'attuazione della presente legge.
4. Entro trenta giorni dall'approvazione della deliberazione di cui al comma 1 sono avviate le procedure per la nomina dei componenti dell'Osservatorio.
5. L'Osservatorio si insedia entro novanta giorni dalla data di approvazione della deliberazione di cui al comma 1.

Art. 12

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. Alle attività previste dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Eventuali ulteriori interventi finanziari connessi ad azioni specifiche in materia di autismo e altri disordini del neurosviluppo restano disciplinati dagli ordinari atti di programmazione e dalle pertinenti disposizioni di bilancio.

Art. 13

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nel rispetto:
 - a) della normativa statale vigente;
 - b) dei livelli essenziali di assistenza e delle ulteriori prestazioni essenziali riconosciute dall'ordinamento;
 - c) degli atti nazionali e regionali di programmazione sanitaria, sociosanitaria e sociale;
 - d) delle competenze degli enti del servizio sanitario regionale, degli enti locali e delle istituzioni scolastiche;
 - e) delle funzioni attribuite, ove sussistenti, a organi commissariali statali o ad altri organi straordinari.



Consiglio Regionale della Campania

2. La presente legge non comporta modificazioni dirette dell'assetto organizzativo del servizio sanitario regionale, né interferisce con i procedimenti di autorizzazione, accreditamento, programmazione, controllo, vigilanza o finanziamento disciplinati dalla normativa vigente.

Art. 14

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.